

N. 61630/03 R.G.

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. I CIVILE

riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg.:

Dott. Gabriella MIGLIACCIO Presidente

Dott. Stefano ROSA Giudice

Dott. Marisa G. NARDO Giudice rel.

Nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da: **SARACINO Roberto**, nella dichiarata qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della **A.C.U. Associazione Consumatori Utenti ONLUS** con gli avv. ti Domenico Cagnucci ed Alberto Tedoldi;

reclamante;

contro

C*** G***** e G***** C****** nella dichiarata qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della **A.C.U. Associazione Consumatori Utenti ONLUS** - con gli avv. ti Francesco Carnovale Scalzo e Angelo Iannaccone -

resistenti;

contro l'ordinanza resa fuori udienza e depositata in data 26.05.2003 dal G.D. dott. Domenico Bonaretti nel procedimento n. 9498/03 R.G., promosso ex art. 700 c.p.c. da Saracino Roberto, nella qualità indicata, contro C***** G***** ed in cui è volontariamente intervenuta svolgendo, in via riconvenzionale e d'urgenza, domanda cautelare G***** C**** nella dichiarata qualità di Presidente Nazionale e rappresentante legale dell'ACU-ONLUS;

letti gli atti;

sentite le parti;

ha emesso la seguente

ordinanza

Con l'ordinanza reclamata il Giudice ha rigettato la richiesta del Saracino, nella sua dichiarata qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore dell'A.C.U., di ottenere la consegna dei beni e della documentazione concernente l'associazione affinché fosse consentita la gestione regolare dell'associazione stessa.

Ordinanza Tribunale Civile di Milano

Con la medesima ordinanza il Giudice del cautelare, ritenendo non acquisita dal Saracino la qualità di Presidente Nazionale dell'Associazione, ha inibito a costui di continuare a presentarsi ed a qualificarsi come presidente nazionale dell'A.C.U.-ONLUS, componente della, presidenza, presidente della sede regionale del Lario e membro della stessa associazione. In via preliminare va dichiarata inammissibile la richiesta di dichiarazione di inefficacia del provvedimento emesso dal Giudice del cautelare, ex art. 669 novies c.p.c., per mancata proposizione della causa di merito nel termine di cui all' art. 669 octies, 3° comma, c.p.c.. Per chiaro disposto della norma (5° comma, art. 669 novies c.p.c.) competente a pronunciarsi sull'inefficacia è il medesimo Giudice che ha emesso il provvedimento e, quindi, nel caso di specie il Giudice della fase cautelare, né sul punto può pronunciarsi il Giudice del reclamo, a cui è consentito solo confermare, modificare o revocare il provvedimento stesso, non già dichiararne l'inefficacia. Sempre in via preliminare si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.. Il termine in questione, infatti, decorre dalla data di notificazione del provvedimento e non già dalla comunicazione di Cancelleria del provvedimento medesimo, in tal senso è chiaro il richiamo dell' art. 669 terdecies c.p.c. al termine indicato dall'art. 739 c.p.c., che espressamente distingue la decorrenza del termine nel caso di provvedimento reso in confronto ad una sola parte (nel qual caso il termine inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento) ovvero in confronto di più parti (nel qual caso il termine inizia a decorrere dalla notificazione). Non può, inoltre, intendersi la comunicazione della Cancelleria come equipollente della notifica, stante l'espressa distinzione operata dalla norma citata tra la comunicazione e la notifica e considerato che espressamente l'ordinanza reclamata è stata posta a conoscenza delle parti dal Cancelliere con atto ai sensi dell'art. 136 c.c..

Il reclamo è, invece, fondato nel merito.

Premesso che senza alcun dubbio nel caso di specie si applica, in quanto compatibile con lo Statuto, la normativa stabilita per le associazioni riconosciute ed, in particolare, quelle previste dagli art. 23 e segg. c.p.c. (questione, peraltro, su cui concordano le parti), si rileva che la delibera assembleare 9.11.2002 è stata assunta a seguito di regolare convocazione, a sua volta deliberata dalla Presidenza Nazionale nella seduta 12.10.2002, indetta dal C***** in quanto, all'epoca, legale rappresentante dell'Associazione. La convocazione dell'assemblea straordinaria prevedeva all'ordine del giorno, oltre che le modifiche statutarie, anche l'elezione della Presidenza Nazionale. Nell'ordine del giorno le suddette elezioni non erano subordinate in alcun modo alle modifiche statutarie e, pertanto, la decisione assembleare di soprassedere alle modifiche e di far luogo all'elezione della Presidenza deve ritenersi legittima, ne rileva che si sia proceduto a queste sole elezioni, accantonando quelle del Consiglio dei Probiviri e dei Revisori di Conti, pure all'ordine del giorno. Non può condividersi la decisione del Giudice del cautelare con riferimento all'interpretazione ed all'applicazione degli artt. 15 e 28 dello Statuto. Invero l'art. 28 detta la disciplina transitoria con riferimento con gli Organi previsti dallo Statuto e già esistenti all'entrata in vigore di questo, riconfermando tali Organi e prevedendo la durata triennale degli stessi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto. L'art. 15 stabilisce che l'Assemblea degli associati si riunisce ogni triennio al fine di deliberare sulla determinazione del numero dei componenti della Presidenza Nazionale e per la sua elezione. Da tale disposizione è erroneo trarre la conclusione che elezione della Presidenza Nazionale possa avvenire solo ad opera dell'Assemblea in seduta ordinaria ed allo scadere del triennio successivo alla precedente Assemblea ordinaria. In particolare

Ordinanza Tribunale Civile di Milano

Lo Statuto non inibisce la possibilità di provvedere a nuove elezioni nel triennio qualora le esigenze dell'Associazione (quali dimissioni, esclusioni della qualità di socio o, comunque, eventi che comportino la vacanza delle cariche sociali) lo impongano.

In tal caso sembra ovvio, nè lo Statuto lo impedisce, dover convocare l'Assemblea in seduta straordinaria al fine di provvedere a nuove elezioni e senza per questo dover modificare le disposizioni statutarie che oltre, si ripete, non vietare tale soluzione, nulla dispone per le sopravvenute vacanze ovvero per altre esigenze che rendano problematica la prosecuzione delle cariche per gli eletti nella precedente Assemblea in seduta ordinaria.

Peraltro lo stesso art. 15 stabilisce che l'Assemblea in seduta straordinaria viene convocata "ogni qualvolta ve ne sia la necessità" per deliberare sulle modifiche ed aggiunte allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la sua liquidazione. La norma, tuttavia, non pare escludere che detta Assemblea possa deliberare anche su altri argomenti stabiliti dalla Presidenza, purché all'ordine del giorno ed idoneamente comunicati agli associati.

Nel caso di specie si era proprio verificato che il Presidente Nazionale ed il Tesoriere Nazionale avevano dato le dimissioni, con la conseguente riduzione del numero di componenti della Presidenza Nazionale e la necessità di provvedere alla sostituzione delle citate massime cariche associative che, in via interinale, erano state assunte dal C***** che, quindi, a causa di tali eventi, al momento ricopriva da solo le tre più rilevanti cariche dirigenziali nazionali.

L'assemblea straordinaria era, dunque, correttamente stata convocata anche per provvedere alle nuove elezioni.

Queste furono tenute e la delibera assembleare di nomina dei nuovi presidenti, a cui fece seguito la riunione di Presidenza in data 13.11.2002 che nominò il Saracino nuovo Presidente Nazionale. La delibera non fu impugnata nei modi di cui all'art. 23 c.c., ovvero avvalendosi di altri rimedi eventualmente previsti dallo Statuto, con la conseguenza che le decisioni deliberale appaiono del tutto legittime e la successiva nomina del Saracino, in applicazione dell'art. 18 dello Statuto, a Presidente Nazionale pare incontrovertibile.

Quanto ad eventuali ed asserite, in queste sede, irregolarità nello svolgimento dell'assemblea ovvero nella redazione del verbale, gli stessi non rilevano in questa sede, potendo formare oggetto, in mancanza di appositi rimedi previsti per Statuto, di impugnazione ex art. 23 c.c., anche sotto il profilo di eventuale sospensione della delibera assembleare.

Hanno sostenuto i reclamati che il Saracino, in ogni caso, avrebbe perduto detta carica poiché, con delibera della Conferenza dei Presidenti in data 19.01.2003, ratificata dalla Presidenza Nazionale nella seduta 1.02.2003, è stata disposta la sua esclusione dall'Associazione, con la conseguenza che egli ha perso la carica di socio, componente della Presidenza Nazionale, di Presidente della sede regionale del Lazio e, qualora l'avesse acquisita, anche di Presidente Nazionale.

Tali ragioni, tuttavia, non sono condivisibili. La Conferenza dei presidenti in data 19.01.2003 è stata convocata da chi non aveva potere di provvedervi, atteso che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, detta conferenza andava convocata dal Presidente Nazionale che, sulla base della delibera assembleare 9.11.2002 e della successiva delibera della Presidenza nazionale 13.11.2002, era il Saracino stesso. Va, poi, considerato che la composizione dell'Organo che ha deciso l'espulsione del socio è talmente irregolare da privare di ogni consistenza l'operato dell'organo stesso.

Prevede l'art. 17 dello Statuto che la Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale (oltre che dai Presidenti Regionali e dai rappresentanti di tutti i soci federati). Nel gennaio 2003 queste cariche risultavano conferite, sulla

Ordinanza Tribunale Civile di Milano

base della delibera 9.11.2002 e della successiva 13.11.2002, rispettivamente a Saracino, a Zazza e Chiosi, dei quali nessuno era presente ed aveva preso parte alla suddetta Conferenza che, si ripete, non era stata convocata dal Presidente Nazionale in carica. La decisione di escludere il Saracino dall'Associazione è stata assunta, dunque, da chi non ne aveva il potere poiché non poteva idoneamente costituire l'organo competente ad assumere tali provvedimenti.

Quanto alla mancata impugnazione della suddetta delibera da parte del Saracino, il vizio di costituzione dell'organo sembra essersi risolto non tanto in una causa di nullità della delibera quanto, piuttosto, in una causa di inesistenza della stessa che, pertanto, non può produrre alcun effetto.

Con riferimento ad altre eventuali cause di incompatibilità del Saracino, queste non possono rilevare in questa sede, in cui, come si è detto, ferma l'insindacabilità della delibera assembleare, non può che prendersi atto della regolare elezione della nuova presidenza e della legittimazione del Saracino a far valere i diritti dell'Associazione.

I reclamati hanno riproposto, per il caso di accoglimento del reclamo, le questioni preliminari già proposte in sede cautelare e non esaminate ovvero non accolte in quella sede.

Infondata si ritiene l'eccezione di improponibilità della richiesta cautelare per non essere stata rimessa la questione al Collegio dei Probiviri ed alla Conferenza dei Presidenti ex art. 25 dello Statuto.

Invero il cautelare è stato proposto al fine di ottenere dall'ex legale rappresentante dell'Associazione la restituzione di quanto ancora in suo possesso nonostante la cessazione del suo mandato. La questione oggetto di richiesta cautelare esula, pertanto, sia dall'ambito dell'art. 25 dello Statuto, sia dall'ambito dell'art. 22 c.c., atteso che le domande, sia cautelari che di merito, nei confronti del C***** non paiono proposte per l'operato di socio ovvero di amministratore, bensì per le conseguenze del rifiuto di riconsegnare quanto in suo possesso essendo venuta meno la sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione.

Ugualmente infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del C*****. Costui, infatti, al 9.11.2002 era il legale rappresentante pro tempore dell'Associazione e, quindi, legittimamente l'ACU, rappresentata dal nuovo Presidente Nazionale Saracino, ha domandato che l'ordine di

consegna fosse a lui rivolto risultando costui il legale rappresentante uscente dell'Associazione e dovendo egli rispondere dei beni dell'ACU, di cui ha mantenuto la gestione nonostante la cessazione della qualità suddetta.

La domanda dell'ACU, come rappresentata dal Saracino, dunque, appare fondata sotto il profilo del "fumus boni iuris" almeno con riferimento alla domanda di riconsegna dei beni riferibili all'Associazione e della documentazione associativa.

Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per disporre l'inibitoria nei confronti del C***** di presentarsi quale legale rappresentante dell'ACU atteso che, dalla documentazione prodotta e dagli stessi atti difensivi, risulta che quanto meno dall'1.02.2003, in occasione dell'illegittima nomina della G***** quale Presidente Nazionale, il C***** non pare essersi più fregiato della qualifica di legale rappresentante dell'Associazione.

Sussistono, poi, i presupposti del periculum in mora atteso che appare gravemente pregiudizievole per l'Associazione la prosecuzione della gestione dei beni e dei rapporti dell'Associazione stessa da parte di chi non ne abbia più la rappresentanza né il potere di gestione, sottraendo detta gestione a chi attualmente risulta investito della rappresentanza degli associati e della gestione dell'Associazione per Statuto e per volontà dell'Assemblea degli associati.

Il provvedimento emesso in sede cautelare deve, perciò riformarsi. Le spese sia del cautelare che del procedimento di reclamo vanno rimesse al merito.

Ordinanza Tribunale Civile di Milano

P. Q. M.

Visti gli arti. 669 terdecies e 700 c.p.c.

revoca

l'ordinanza 26.05.2003 del dott. Domenico Bonaretti;

ordina

a C***** G*****, quale legale rappresentante uscente dell'ACU, Associazione Consumatori Utenti Onlus:

-di consegnare all'ACU Associazione Consumatori Utenti Onlus, in persona del Presidente Nazionale Arch. Roberto Saracino: i libri contabili, il libro soci ed ogni altro registro o libro societario dell'associazione ACU-Onlus; tutti Conti Correnti Bancari e Postali intestati alla medesima associazione; i locali della sede nazionale dell'ACU-Onlus siti in Milano, Via L. Monti n. 20/c, con il contenuto in arredi e macchinari; dell' Associazione stessa;

- di mettere a disposizione dell'ACU, Associazione Consumatori Utenti Onlus, in persona del Presidente Nazionale Arch. Roberto Saracino: la testata "Consuma Giusto", aut. Trib. Milano n. 749 del 6.11.1987; il Dominio Internet "acu.it" e le relative caselle di posta elettronica, registrato a nome ACU ed in gestione presso il server Executive Service srl Exelabs, Via Rinaldi 1 di Bologna, fornendo le chiavi di accesso al Dominio Internet.

Fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi:

Milano, 6 novembre 2003

Il Cancelliere

Il Presidente